



# *Agenzia delle Entrate*

## *Direzione Centrale Gestione Tributi*

*Approvazione dei modelli di dichiarazione “Unico 2004–PF, quadro IQ”, “Unico 2004–SP, quadro IQ”, “Unico 2004–SC, quadro IQ”, “Unico 2004–ENC, quadro IQ”, “Unico 2004–AP, quadro IQ”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2003.*

### **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

#### **Dispone:**

1. *Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2003, con le relative istruzioni:

- “Unico 2004–PF, quadro IQ”, riservato alle persone fisiche;
- “Unico 2004–SP, quadro IQ”, riservato alle società di persone ed equiparate;
- “Unico 2004–SC, quadro IQ”, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- “Unico 2004–ENC, quadro IQ”, riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
- “Unico 2004–AP, quadro IQ”, riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella “IRAP” nella sezione “Tipo di dichiarazione” posta nel frontespizio del modello.

1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella “IRAP” nella sezione “Tipo di dichiarazione”.

## *2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.*

2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

## *3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) in

uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.

#### **Motivazioni:**

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonché all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2004-PF, quadro IQ", "Unico 2004-SP, quadro IQ", "Unico 2004-SC, quadro IQ", "Unico 2004-ENC, quadro IQ", "Unico 2004-AP, quadro IQ", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2003.

In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel frontespizio dei modelli.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Provvedimento 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74bis con le relative istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Raffaele Ferrara